

C O M U N E D I B U R G O S

Provincia di Sassari

Ufficio del Sindaco

Burgos 08/07/2019

Prot. n° 1615

Oggetto: PRESCRIZIONI PREVENZIONE INCENDI – DECORO DELLE AREE VERDI – PROFILASSI MALATTIE PARASSITARIE / ANNO 2019

→ **ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE - SEDE**

→

→ **ALLA PREFETTURA DI SASSARI** Piazza d'Italia 31 07100 Sassari ,posta elettronica certificata:
protocollo.prefss@pec.interno.it

→ **ALLA QUESTURA DI SASSARI** Via Giovanni Palatucci, 1 - 07100 Sassari (SS) ,posta elettronica certificata:
gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

→ **AL COMANDO CORPO FORESTALE V.A. DI BONO** posta elettronica certificata cfva.sfbono@regione.sardegna.it;

→ **AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILE DEL FUOCO / COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI**
Piazza Conte Di Moriana, 1 - 07100 Sassari (SS), posta elettronica certificata: com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it

→ **AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILE DEL FUOCO / COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI NUORO**
Via Sandro Pertini - 08100 Nuoro (NU), posta elettronica certificata: com.prev.nuoro@cert.vigilfuoco.it

→ **AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI BONO** posta elettronica certificata : tss233810@carabinieri.it

→ **ALLA LOCALE COMPAGNIA BARRACELLARE-SEDE**

ORDINANZA N 10 DEL 09/07/2019

Il SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 e suoi allegati (Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019), con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescio d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo".

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Vista la DGR n. 13/6 del 14.3.2017, concernente "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019".

Ritenuto necessario, considerato che nell'abitato di Burgos vi è una notevole presenza di aree verdi, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, e al fine di evitare e ridurre il rischio degli incendi considerate le alte temperature della stagione in corso.

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353.

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale.

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

ORDINA

Il rispetto di tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019", che si intendono qui integralmente richiamate e che l'Amministrazione del Comune di Burgos fa proprie;

Pertanto devono risultare eseguite, da 1 giugno di ogni anno, tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019", che si intendono qui integralmente richiamate. E le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 17/2 del 03.05.2019 - art. 12 - Terreni e fabbricati:

PARTE 1

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PARTE 2) ulteriori seguenti prescrizioni:

- 1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o aree verdi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.
- 2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili e aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
- 3) È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario competente), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);
- 4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade. tali prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio - (dal 1° giugno fino al 31 ottobre)

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte 1 della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019, saranno punite ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019, che

prevede: "Art. 25 (Sanzioni) - La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative) - Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.".

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte 2 della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

AVVERTE che

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata,

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Alla Polizia di Stato, All'Arma dei Carabinieri, e alla Compagnia Barracellare, la vigilanza al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza che valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune. La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Sassari , alla Stazione dei Carabinieri di Bono al Comando Provinciale dei VV.FF. di Nuoro e di Sassari , alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Bono, alla Compagnia Barracellare locale.

Il Sindaco

f.to geometra Arras Salvatore